ASLCagliari

Delibera n.° 850

del - 3 AGO. 2010

OGGETTO: Presa d'atto convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari e l'Agenzia Regionale del Lavoro per l'effettuazione della sorveglianza Sanitaria prevista dal decreto legislativo n° 81/08.

MC

Il Direttore Amministrativo
certifica
La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. N. 8-CA a partire dal - 3 AGO. 2010
e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: Dr. Gianluca Calabrò
Direttore Sanitario: Dr. Ugo Storelli

PREMESSO che, con nota prot. 13133 del 7.07.2010, l'Agenzia Regionale del Lavoro, ha richiesto la stipula della convenzione per la sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo n° 81/08, per le prestazioni del medico competente, per un anno;

CONSIDERATO che, in data 12.07.2010, è stata stipulata la convenzione di cui sopra, allegata al presente atto per formarne parte integrante;

RITENUTO di dover prendere atto della stipula della convenzione in oggetto;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Di prendere atto della stipula della convenzione, allegata al presente atto deliberativo, per formarne parte integrante, tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari e l'Agenzia Regionale del Lavoro, per l'effettuazione della sorveglianza Sanitaria prevista dal decreto legislativo n° 81/08, per un anno;

di dare mandato all'U.O.C Contabilità e Bilancio per tutti gli adempimenti finanziari inerenti alla convenzione stessa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(DOTT. GIANLUCA CALABRÒ)

IL DIRETTORE SANITARIO
(DOTT. UGO STORELLI)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(DOTT. EMILIO SIMEONE)

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA - AZIENDA U.S.L. N.° 8 CAGLIARI

La presente copia, composta di n. 5 fogli è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio - DPR 28.12.2000 N. 445.
Cagliari, - 3 AGO. 2010
L'IMPIEGATO DELEGATO
(Silvana Usai)

MC

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Agenzia regionale per il lavoro

CONVENZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/08.

12 LUG. 2010

L'Anno 2010 il giorno ____ del mese di Luglio in Cagliari, presso la sede legale dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in Cagliari, nella Via Is Mirrionis n.195, tra le parti:

Agenzia Regionale per il lavoro, C.F. 92028890926, in seguito nominata più brevemente "Agenzia", con sede in Cagliari nella via Is Mirrionis n.195, rappresentata dal suo Direttore in carica, Dott. Stefano Tunis, nato a Cagliari, il 28.07.1972, in qualità di Datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/08

E

Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari, di seguito per brevità indicata A.S.L., con sede in via Piero della Francesca n. 1, 09047 Selargius, CF. n° 02261430926, rappresentata dal Commissario Straordinario Dr. Emilio Simeone

PREMESSO

1. che gli articoli 38 e segg. del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 stabiliscono che la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata da un Medico competente e che questo deve essere nominato dal Datore di lavoro nei casi in cui la normativa vigente preveda tale tipologia di sorveglianza;
2. che nell'Agenzia regionale per il lavoro risultano sussistere situazioni per le quali la legge prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula

Art.1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

L'ASL predetta si obbliga alla fornitura dei servizi relativi alla sorveglianza sanitaria negli adempimenti del D.Lgs. n° 81/08, con l'esclusione degli esami clinici e biologici e delle indagini diagnostiche.

Attraverso la figura del Medico competente, vengono inoltre garantite le seguenti prestazioni specificate nell'art. 25 del D.Lgs. n. 81/08, come segue:

a) collabora con il Datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività

di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

f) (lettera soppressa);

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità

diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Art. 4 - Durata

Trattandosi di rapporto fiduciario e considerata la responsabilità personale del sanitario incaricato della sorveglianza, la ASL conferma, per la durata di anni uno, a decorrere dalla data odierna, il Dott. Pietro Carta, in qualità di "Medico Competente" dell'Agenzia, come da nota pervenuta all'Agenzia regionale per il lavoro, con prot. n.8693 del 04.08.2009.

Art. 5 – Esecuzione della prestazione

Il Medico Competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione dei medici specialisti scelti dal Datore di lavoro che sopporta gli oneri, alle tariffe di cui al DPR 17.02.92 e successive revisioni.

Il Medico Competente, qualora a seguito degli accertamenti di cui all'art. 2 della presente convenzione, esprima un giudizio sull'idoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il Datore di lavoro ed il lavoratore.

Il Medico Competente svolgerà l'attività oggetto della presente convenzione nei giorni e nelle ore che saranno concordate con il datore di lavoro, al di fuori dell'orario di servizio, fatte salve le esigenze prioritarie dell'ASL n° 8.

Art. 6 - Compenso

Il costo annuo per dipendente è stabilito in € 36,15 + 8,5%, calcolato sulla quota spettante al Medico Competente (95% dell'importo dovuto), pari a € 2,91 per oneri riflessi a carico dell'ASL n° 8 (imposta IRAP).

I pagamenti relativi alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno effettuati con rate trimestrali posticipate.

L'ASL n. 8 emetterà la fattura, a seguito di consegna al Servizio Bilancio dell'ASL medesima, di apposita rendicontazione delle prestazioni effettuate dal Medico competente e di un prospetto, debitamente vistato dal Direttore dell'Agenzia, che indichi i giorni e l'orario in cui è stata svolta l'attività in convenzione.

Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno inquadrate ai fini IVA ai sensi del D.P.R. n.633 del 26.10.72 e successive modificazioni e integrazioni.

SERVIZIO SANITARIO - AZIENDA U.S.L. N.° 8 CAGLIARI - REGIONE SARDEGNA

Art.7 – Obblighi di riservatezza

I dati elaborati e trattati in relazione al presente incarico rientrano fra quelli sensibili e tra quelli rientranti nei fini istituzionali, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

La A.S.L., nell'espletamento del suo incarico, deve attenersi rigorosamente agli obblighi di riservatezza di tutti i dati dei quali verrà in possesso; in particolare è

altresì vincolato al segreto professionale per tutto ciò che concerne le notizie e le informazioni acquisite.

La A.S.L. si impegna ad utilizzare i dati, le informazioni e le notizie di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del suo incarico nel rispetto della normativa sulla privacy e secondo le regole di deontologia professionale e ad adottare le opportune cautele per prevenire la perdita o la divulgazione dei dati.

Art.8 – Risoluzione del contratto

L'Agenzia potrà risolvere anticipatamente il rapporto di consulenza, con preavviso di quindici giorni e mediante comunicazione scritta, per i seguenti motivi:

- revoca per sopravvenuta carenza di interesse pubblico alla prestazione di consulenza;

- risoluzione per inadempimento in caso di inosservanza da parte della A.S.L. delle condizioni, impegni e obblighi stabiliti nel presente contratto.

Art.9 - Registrazione

Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno inquadrate ai fini IVA ai sensi del D.P.R. 26.10.72 n.633 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa, per il combinato disposto artt. 5 e 40 D.P.R. 26.04.1986 n° 131.

Art.10 – Efficacia

Agli effetti della presente convenzione il domicilio delle parti viene fissato nella sede legale di ciascuna.

La presente convenzione avrà efficacia vincolante tra le parti dal momento della sua sottoscrizione.

Art. 11 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa formale rinvio alle norme vigenti in materia.

Cagliari, lì 12 LUG. 2010

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA - AZIENDA U.S.L. N.° 8 CAGLIARI

AZIENDA U.S.L. N. 8 CAGLIARI
Il presente allegato alla deliberazione n.....
del ..... è composto di
n. 4 fogli.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Angela Pingiori)

Per l'ASL n°8 Cagliari
IL Commissario Straordinario
Dr. Emilio Simeone

Per l'Agenzia regionale per il lavoro
IL DIRETTORE
Dott. Stefano Tunis

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 850 DEL - 3 AGO. 2010

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Gianluca Calabrò)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Ugo Storelli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Emilio Simeone)